

D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3614**A.F. 2020-2021 disposizioni integrative di carattere straordinario per l'avvio in sicurezza dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione tecnica superiore (ITS)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, ed in particolare:

- l'articolo 11, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale articolata in percorsi di secondo ciclo - di durata triennale - per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione cui consegue una qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'accesso al sistema universitario;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'articolo 15, il quale prevede che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante e sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diploma professionale, anche in collaborazione con le università ed il sistema delle imprese;
- gli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater, il quale affidano alla Giunta regionale il compito di definire le modalità e le risorse per l'attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale, quali strumenti di sistemazione e raccordo tra formazione e lavoro;
- l'art. 25 che istituisce l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

Viste:

- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19», convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19», convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19» - ed in particolare l'articolo 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

- le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative», approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, allegata al predetto d.p.c.m. del 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19»;
- l'ordinanza del 10 settembre 2020, n. 604 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33», che approva il documento aggiornato «Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- la d.g.r. n. XI/2997 del 30 marzo 2020, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia per l'anno formativo 2020/2021;
- la d.g.r. n. XI/3062 del 20 aprile 2020 con cui è stata approvata la programmazione triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022;
- la d.g.r. n. XI/3390 del 20 luglio 2020 «Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021»;
- il d.d.s. del 3 agosto 2020, n. 9454 «Determinazione dei budget delle istituzioni formative (accreditate alla sezione A ai sensi del d.d.g. 10187/2012 e s.m.i.) per la fruizione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) - anno formativo 2020/2021»;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Dato atto che, relativamente alle attività di formazione professionale, le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative prevedono una serie di misure di sicurezza, tra cui l'utilizzo di dispositivi di protezione, un'organizzazione degli spazi tale da assicurare il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, eventualmente riducibile mediante l'uso di barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio, e una regolare pulizia e disinfezione degli ambienti;

Rilevato che la citata d.g.r. n. 3390/2020 individua modalità flessibili per l'articolazione delle attività formative, in termini di metodologie didattiche attivabili, tra cui la formazione a distanza, di strutturazione dei percorsi per moduli di apprendimento, di diversificazione delle modalità di erogazione della formazione, implementabile anche in piccoli gruppi e in forma individuale;

Considerate, pertanto, le maggiori spese poste a carico degli operatori accreditati e delle Fondazioni ITS per garantire il regolare svolgimento dei percorsi formativi per l'anno in corso 2020/2021, nel rispetto delle norme di sicurezza, di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio epidemiologico; nello specifico, le maggiori spese per il personale, connesse ad un'organizzazione diversificata delle attività formative, le spese per l'acquisto di dispositivi tecnologici, la locazione o l'adattamento degli spazi nonché le spese necessarie per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e per le attività straordinarie di pulizia e di disinfezione degli ambienti;

Considerato altresì che per l'annualità 2020/2021 non sarà adottata la misura regionale relativa alla promozione ed al sostegno dei percorsi formativi di istruzione e formazione, di istruzione tecnica superiore e di istruzione e formazione tecnica

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 01 ottobre 2020

superiore che prevedono un'esperienza all'estero degli studenti di cui alla l.r. 30/2015, a seguito della perdurante incertezza dell'andamento epidemiologico, e che pertanto potrà essere riconosciuto - ove possibile - il solo recupero delle esperienze non realizzate nell'annualità 2019/2020 a valere sull'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 1597, dell'8 febbraio 2019;

Ritenuto, pertanto, di integrare i finanziamenti previsti per l'anno formativo 2020/2021 con uno stanziamento aggiuntivo di complessivi euro 600.000,00 a favore:

- degli operatori accreditati che hanno attivato corsi leFP a.f. 2020/2021, finanziati a valere sul budget di cui al d.d.s. n. 9454/2020;
- delle Fondazioni ITS per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore;

Ritenuto di ripartire il finanziamento sulla base dei criteri di seguito enucleati:

- una quota fissa del valore di euro 600,00 viene destinata a ciascuna sede operativa accreditata:
 - in cui siano attivi percorsi di leFP, così come risultanti dal sistema informativo regionale (SIUF) alla data del 30 settembre 2020;
 - in cui siano attivi percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS;
 - le rimanenti risorse vengono ripartite proporzionalmente al numero di studenti:
 - per ogni ente formativo, sulla base della ricognizione effettuata il 30 gennaio 2020 sulle iscrizioni ai percorsi formativi di leFP;
 - per le Fondazioni ITS calcolando gli studenti previsti per l'attivazione dei percorsi approvati a valere sul bando 2020/2021 e quelli iscritti alla seconda e terza annualità dei percorsi;

Dato atto che per la realizzazione dell'intervento sopra citato concorrono le risorse pari a euro 600.000,00 stanziate a valere sulla Missione 4, Programma 02 e al Titolo 1, capitoli 7821, 7822, 7905, 8276, 8277 e 8278 del bilancio regionale 2020 e derivanti dalla mancata realizzazione per l'anno formativo in corso delle iniziative di internazionalizzazione dei suddetti percorsi, a cui potranno aggiungersi tutte le eventuali economie che dovessero realizzarsi a seguito della ridotta attuazione del medesimo programma di internazionalizzazione dell'anno 2019/2020;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione e, in particolare, la determinazione del finanziamento integrativo spettante agli operatori accreditati ed alle Fondazioni ITS nonché i relativi atti di impegno e liquidazione delle risorse;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di integrare i finanziamenti previsti per l'anno formativo 2020/2021 a favore degli operatori accreditati allo svolgimento di tutti i percorsi attivati di istruzione e formazione professionale e delle Fondazioni per i percorsi di istruzione tecnica superiore, con uno stanziamento aggiuntivo di complessivi euro 600.000,00 sulla base dei criteri di seguito enucleati:

2. di ripartire il finanziamento sulla base dei criteri di seguito enucleati:

- una quota fissa del valore di euro 600,00 viene destinata a ciascuna sede operativa accreditata:
 - in cui siano attivi percorsi di leFP, così come risultanti dal sistema informativo regionale (SIUF) alla data del 30 settembre 2020;
 - in cui siano attivi percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS;
 - le rimanenti risorse vengono ripartite proporzionalmente al numero di studenti:
 - per ogni ente formativo, sulla base della ricognizione effettuata il 30 gennaio 2020 sulle iscrizioni ai percorsi formativi di leFP;
 - per le Fondazioni ITS calcolando gli studenti previsti per l'attivazione dei percorsi approvati a valere sul bando 2020/2021 e quelli iscritti alla seconda e terza annualità dei percorsi;

3. di stabilire che per la realizzazione dell'intervento sopra citato concorrono le risorse pari a euro 600.000,00 stanziate a valere

sulla Missione 4, Programma 02 e al Titolo 1, capitoli 7821, 7822, 7905, 8276, 8277 e 8278 del bilancio regionale 2020 e derivanti dalla mancata realizzazione per l'anno formativo in corso delle iniziative di internazionalizzazione dei suddetti percorsi, a cui potranno aggiungersi tutte le eventuali economie che dovessero realizzarsi a seguito della ridotta attuazione del medesimo programma di internazionalizzazione dell'anno 2019/2020;

4. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione generale istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione e, in particolare, la determinazione del finanziamento integrativo spettante agli operatori accreditati ed alle Fondazioni ITS nonché i relativi atti di impegno e liquidazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini